

L'ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI DI FRUITORI DEL RDC – INDICAZIONI OPERATIVE

Con circolare n. 75/2024 l'Inps ha pubblicato le istruzioni operative per la fruizione dell'agevolazione in oggetto. Si tratta, in sostanza, di assunzioni con contratto a tempo indeterminato, ovvero trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, di soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza (ex L. 197/2022 – c.d. Legge di Bilancio 2023), effettuate nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

Si ricorda che tale agevolazione si concreta nell'esonero, per un periodo massimo di 12 mesi, dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Soggetta all'autorizzazione della Commissione Europea, la misura in esame è stata approvata a fine ottobre 2023 e la sua applicabilità, intesa quale concessione, è stata prorogata al 30 giugno 2024.

L'esonero in oggetto è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Resta esclusa la P.A..

Viene evidenziato come non rientri nell'ambito di applicazione della norma il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale e i rapporti di apprendistato, quest'ultimi già incentivati. Allo stesso modo l'incentivo non spetta per i rapporti di lavoro intermittente ovvero nelle ipotesi di instaurazione di prestazioni di lavoro occasionale, così come per il lavoro domestico.

L'esonero spetta, invece, per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione ovvero in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

Sul piano operativo viene indicato come l'esonero massimo, di 8.000 euro annui, vada riparametrato e applicato su base mensile. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale, per il periodo di paga mensile è, quindi, pari a 666,66 euro (8.000 euro/12). Per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (666,66 euro/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. Per i *part time*, ovviamente, il suddetto massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Non sono oggetto di sgravio, come di regola, le c.d. contribuzioni minori e il premio Inail.

L'esonero che, come visto, spetta in riferimento alle sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e per un periodo massimo di 12 mesi, potrà essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

La spettanza soggiace al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti, ex articolo 31, D.Lgs. 150/2015. In sintesi:

- l'assunzione non costituisce attuazione di un obbligo preesistente;
- l'assunzione non viola il diritto di precedenza;
- presso il datore di lavoro, o l'utilizzatore con contratto di somministrazione, non sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o una riorganizzazione aziendale;
- l'assunzione non riguarda lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che presenta, con il nuovo datore di lavoro, una coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.

Segue, inoltre, l'ulteriore rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate ex articolo 1, comma 1175, L. 296/2006, di seguito elencate:

- regolarità contributiva (Durc);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In considerazione della natura dell'esonero in trattazione quale aiuto di Stato, si rammenta che l'Inps provvederà a registrare l'agevolazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato o nei registri SIAN e SIPA per gli aiuti rispettivamente del settore agricolo e della pesca e acquacoltura. Con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, si precisa che l'agevolazione verrà registrata nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e l'onere di non superare il massimale previsto sarà a carico dell'utilizzatore.

In tema di cumulabilità dell'incentivo viene indicato che l'esonero in esame, considerata la sua entità (100% dei contributi datoriali nel limite massimo di 8.000 euro annui), deve ritenersi strutturalmente non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Tuttavia, nel caso in cui l'utilizzo dell'esonero in trattazione non esaurisca l'intera contribuzione datoriale oggetto di sgravio, lo stesso può ritenersi cumulabile con altre agevolazioni, nei limiti della complessiva contribuzione. Per l'effettiva applicazione della seconda misura agevolata deve farsi riferimento alla eventuale contribuzione ancora "dovuta", e più specificamente alla contribuzione residua "dovuta", in ragione del primo esonero applicato. Da notare, in questo ambito, che la sequenza secondo la quale si deve operare la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l'ultimo esonero introdotto nell'ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua "dovuta".

La circolare, infine, indica come detto esonero debba essere esposto nel flusso UniEmens. Viene detto, quindi che per esporre il beneficio in oggetto dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della circolare, devono essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore "ERCI", avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni dall'articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.

Si fa presente che, nel caso in cui nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> venga indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l'attributo "TipIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".

Seguono altre indicazioni, per le quali si rinvia all'atto amministrativo.

Da ultimo viene ricordato che l'esposizione, nel flusso mensile, deve essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2024.

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato